



IL CONTRATTO DI AGENZIA
Secondo incontro
17 APRILE 2024

**Condizioni per l'esercizio
dell'attività di agente,
obblighi contributivi e
fiscali a carico dell'agente
e del preponente**

LUISELLA FASSINO

Consulente del Lavoro in Torino

Condizioni per l'esercizio dell'attività di Agente

L'obbligo di iscrizione
nel registro degli agenti
presso la Camera di
Commercio.

Condizioni e
conseguenze della
mancata iscrizione,
sotto il profilo civilistico
e amministrativo.

L'Enasarco.

Obblighi contributivi e
fiscali a carico
dell'agente e del
preponente.

Agenti di Commercio

L'attività professionale degli agenti e rappresentanti di commercio è resa nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo, ma assistito da particolari garanzie stabilite dalla legge.

Caratteristiche del rapporto

Il rapporto di lavoro degli agenti e rappresentanti è caratterizzato da:

Autonomia organizzativa

Stabilità dell'incarico

Assegnazione di una zona

Diritto di esclusiva (eventuale)

Autonomia organizzativa

Nel rispetto delle istruzioni generali impartite dal preponente, l'agente, nell'ambito della zona assegnata è libero di scegliere la clientela ed i metodi di lavoro che ritiene più idonei.

Il contatto con la clientela può avvenire mediante visite personali, contatti telefonici, gestione di un punto vendita delle merci della preponente ecc.

Stabilità dell'incarico

L'incarico è caratterizzato da un contratto che può essere a tempo determinato o indeterminato, che, in entrambe i casi, impegna l'agente ad un costante obbligo di collaborazione.

Assegnazione di una zona

Le parti stabiliscono, in accordo fra di loro, la zona all'interno della quale deve essere svolto l'incarico a promuovere gli affari.

Diritto di esclusiva

Possono essere inserite clausole in merito all'impegno delle parti a:

Impegno del preponente: a non avvalersi dell'attività di più agenti nella medesima zona;

Impegno dell'agente: a non assumere incarichi da parte di altri preponenti;

Altri rapporti simili

L'agente, ha caratteristiche che contraddistinguono il suo ruolo e non deve essere confuso con altre figure professionali simili:

- Mediatore (art. 1754 cc)
- Procacciatore d'affari
- Viaggiatore e piazzista
- Commissionario (art. 1731 cc)
- Concessionario

Altri rapporti simili

Principali differenze fra il contratto di agenzia e i rapporti simili.

Agente e rappresentante: lavoratore autonomo con incarico formale da parte del preponente.

Procacciatore d'affari: lavoratore autonomo occasionale.

Mediatore: terzo non legato ad alcuna delle parti.

Commissionario: non è legato da alcun rapporto di lavoro, rappresentanza o di collaborazione con le parti. Egli tratta con il venditore come se lui fosse il compratore o con l'acquirente, come se lui fosse il venditore.

Viaggiatore e piazzista: è un lavoratore subordinato inserito nella struttura organizzata dell'impresa.

Concessionario: commerciante in proprio di beni da lui acquistati e rivenduti a terzi.

Forma del contratto

Il contratto di agenzia deve essere redatto in forma scritta ai soli fini probatori.

Deve contenere:

- Assenza di vincoli di subordinazione
- Natura personale dell'incarico
- Durata del rapporto (*se a tempo determinato*)
- Oggetto dell'attività
- Zona
- Natura e misura dei compensi
- L'eventuale assegnazione della rappresentanza – *incarico a concludere il contratto e non solo a favorirne la conclusione.*

Forma del contratto

Possono essere inoltre inserite clausole relative a:

- Periodo di prova
- L'esclusiva di zona e l'impegno al mono-mandato da parte dell'agente
- Assunzione della garanzia da parte dell'agente sul buon fine degli affari (che non può superare il valore della provvigione dovuta per il singolo affare art. 1746 cc)
- Patto di non concorrenza (art. 1751 bis cc) – commisurato alla media dei corrispettivi, alle cause di risoluzione, all'ampiezza della zona trattata, all'esistenza o meno della clausola di esclusiva.
- Facoltà di riscossione di corrispettivi e crediti del preponente da parte dell'agente

Obblighi dell'agente (art. 1746 cc)

Nell'ambito del rapporto l'agente deve:

- Tutelare gli interessi del preponente
- Agire con lealtà e buona fede
- Informare il preponente circa le condizioni del mercato
- Fornire ogni altra informazione utile alla valutazione della convenienza dei singoli affari

Diritti dell'agente (art. 1748 cc)

L'agente ha diritto alla provvigione, stabilita fra le parti, per tutti gli affari conclusi grazie al suo intervento:

- Durante il rapporto
- Dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta in data antecedente o se gli affari conclusi entro un termine ragionevole, sono da ricondurre all'attività da lui svolta.

Obblighi del preponente (art. 1749 cc)

Nell'ambito del rapporto il preponente deve

- Agire con lealtà e buona fede
- Fornire la documentazione e le informazioni necessarie all'esecuzione del contratto
- Informare l'agente dell'accettazione o meno dell'affare procurato
- Consegnare all'agente un estratto conto delle provvigioni maturate, entro l'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del trimestre nel corso del quale esse sono maturate.

Risoluzione del contratto di agenzia

Ciascuna parte può recedere dal contratto di agenzia (art. 1750 cc) dando un preavviso all'altra, o senza preavviso per il caso di giusta causa o in osservanza di una clausola contrattuale risolutiva espressa (art. 1456 cc).

Secondo la Cassazione la pattuizione di una clausola risolutiva espressa non è in contrasto con le clausole collettive, limitandosi ad individuare preventivamente e consensualmente un comportamento delle parti incompatibile con la prosecuzione del rapporto

Il preavviso è stabilito dal codice civile nella misura da uno a sei mesi, salvo diverse indicazioni degli ACOM e AEIND

Obbligo e requisiti per l'iscrizione alla CCIA

Per poter esercitare l'attività di agente sono richiesti tre requisiti:

Requisiti Generali

- maggiore età
- per le persone fisiche: cittadinanza dell'Unione Europea o possesso del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, lavoro dipendente, motivi familiari; per i legali rappresentanti di Società cittadinanza dell'U.E. o possesso del permesso di soggiorno per uso lavoro autonomo, dipendente.

Obbligo e requisiti per l'iscrizione alla CCIA

Per poter esercitare l'attività di agente sono richiesti tre requisiti:

Requisiti di Onorabilità

assenza di interdizione, inabilitazione o condanna contro la PA, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia, l'industria ed il commercio, o per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, e ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione nella misura non inferiore a 2 e non superiore a 5 anni

Obbligo e requisiti per l'iscrizione alla CCIA

Per poter esercitare l'attività di agente sono richiesti tre requisiti:

Requisiti di Professionalità

Possesso di qualifica derivante alternativamente da:

- Frequentazione pregressa di uno specifico corso istituito o riconosciuto dalle regioni
- Aver conseguito un diploma di scuola media superiore ad indirizzo commerciale o laurea in materie commerciali o giuridiche
- Aver prestato servizio per almeno due anni alle dipendenze di azienda con qualifica di viaggiatore o piazzista o con mansioni qualificate di addetto alle vendite

Segnalazione certificata di inizio attività

Prima dell'inizio dell'attività l'Agente deve presentare CClA, in modalità telematica, tramite Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) competente per territorio una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) corredata di autocertificazione del possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità.

Il D.L.vo 59/2010 ha soppresso tra altri il Ruolo Agenti, pertanto dal mese di maggio 2012 la CClA iscrive gli Agenti al Registro Imprese (RI) o al Registro delle Attività Economiche (REA)

Conseguenze della mancata iscrizione alla CCIA

Sanzioni amministrative

Chiunque esercita l'attività di agente o rappresentante di commercio senza il possesso dei requisiti previsti dalla normativa è punito con la

sanzione amministrativa da Euro 516,00 a Euro 2.066,00.

Alle medesime sanzioni sono soggetti i mandanti che stipulano un contratto di agenzia con persona non in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.

Conseguenze della mancata iscrizione alla CCIA

L'attività di agente o rappresentante di commercio è vietata a chi non ha i requisiti previsti dalla L. 204/85 e non è iscritto al Registro Imprese.

La Camera di Commercio vigila sull'osservanza delle disposizioni della L. 204/85 e può denunciare all'autorità competente coloro che esercitano la professione di agente o rappresentante di commercio senza averne i requisiti (art. 9 L. 204/85).

Conseguenze della mancata iscrizione alla CCIA

«Art. 348 (Esercizio abusivo di una professione).

Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.

??????

Conseguenze della mancata iscrizione alla CCIA

La direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale la quale subordini all'iscrizione dell'agente commerciale in un albo previsto a tale scopo l'iscrizione dello stesso agente nel registro delle imprese, a condizione che la mancanza di quest'ultima iscrizione non pregiudichi la validità di un contratto di agenzia concluso dall'agente con il suo preponente o che le conseguenze della mancata iscrizione non ledano altrimenti la tutela che la detta direttiva accorda agli agenti commerciali nei rapporti con i loro preponenti.

Corte di Giustizia, con la sentenza 6 marzo 2003 C-485/01, commerciali indipendenti.

Comunicazioni obbligatorie

Dell'instaurazione e/o della cessazione del rapporto di agenzia, il preponente deve darne comunicazione al Ministero del Lavoro con le tempistiche e le modalità previste per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Il Ministero del Lavoro, con nota 4746 del 14/2/2007 ha stabilito l'esonero dalle comunicazioni per gli agenti costituiti in qualunque forma di società o che si «*avvalgano di autonoma struttura imprenditoriale*».

La previdenza e l'assistenza degli agenti di commercio - INPS

Gli agenti sono tenuti all'iscrizione all'INPS alla gestione speciale dei commercianti che prevede l'iscrizione al fine della copertura IVS, vale a dire per la pensione di Invalidità, vecchiaia e superstiti nonché per l'erogazione di trattamenti di maternità.

Il reddito imponibile è costituito dalla totalità dei redditi di impresa dichiarati ai fini fiscali prodotti nello stesso anno a cui si riferisce la contribuzione (pagamento corrente trimestrale per i contributi fissi – posticipato per i conguagli sui redditi).

La contribuzione è dovuta nella misura del 24,48% del reddito fiscale sulla fascia di reddito fino a €. 55.008,00 e del 25,48 per la parte eccedente fino a €. 91.680 (vecchi iscritti) €. 119.650,00 (nuovi iscritti)

La previdenza e l'assistenza degli agenti di commercio - Enasarco

La legge 12/73 prevede un trattamento pensionistico integrativo obbligatorio gestito dall'Enasarco, a copertura di invalidità, vecchiaia e superstiti.

Tale copertura è gestita dalla Fondazione Enasarco

L'obbligo di iscrizione grava sulla preponente che deve provvedere in via telematica entro 30 giorni dall'inizio dell'attività dell'agente.

I contributi sono ripartiti in parti uguali fra agente e preponente e sono calcolati nella misura del 17% (3% a titolo di solidarietà) su tutte le somme dovute a qualunque titolo all'agente in dipendenza del rapporto di lavoro, anche se non ancora liquidate. con massimali diversamente stabiliti in considerazione dell'attività svolta in regime di mono o pluri mandato.

L'aliquota 2024 per le società di capitali (fino a 13K di provvigioni annue) è pari al 4%, di cui il 3% a carico della casa mandante e 1 % a carico dell'agente operante in società. Le percentuali decrescono fino allo 0,5% per le provvigioni di importo superiore.

La previdenza e l'assistenza degli agenti di commercio - Enasarco

La base imponibile è stabilita annualmente fra minimali e massimali diversamente stabiliti in considerazione dell'attività svolta in regime di mono o pluri mandato.

Per il 2024, gli importi dei minimali e dei massimali provvigionali su cui corrispondere la contribuzione sono così stabiliti

Agente plurimandatario

massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia € 29.818 -

minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia € 502,00

Agente monomandatario

massimale provvigionale annuo € 44,727,00 euro

minimale contributivo annuo € 1002,00

La previdenza e l'assistenza degli agenti di commercio - Enasarco

L'Enasarco eroga prestazioni di pensione di

Vecchiaia:

agli agenti che abbiano almeno 67 anni di età con un minimo di 20 anni di contributi di iscrizione a condizione che la somma di età + contributi raggiunga quota 92.

Anzianità; (con rendita ridotta del 5% per ogni anno di anticipo rispetto all'età per la pensione di vecchiaia):

agli agenti che abbiano almeno 65 anni di età con un minimo di 20 anni di contributi di iscrizione a condizione che la somma di età + contributi raggiunga quota 90.

La pensione è calcolata con il sistema contributivo.

Eroga altresì prestazioni di

La previdenza e l'assistenza degli agenti di commercio - Enasarco

Eroga altresì prestazioni di invalidità, inabilità e reversibilità ai superstiti, nonché una rendita contributiva agli agenti che non riescono a raggiungere i requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia o anticipata.

Sono inoltre previste prestazioni a carattere assistenziale, fra le quali: contributi in occasione della nascita o adozione di figli, per la maternità, per case di riposo, per assistenza ai figli disabili, per sussidi in caso di infortunio o ricovero, per bonus asili nido e premi al merito scolastico.

FIRR

L'Enasarco inoltre raccoglie e dispensa il Fondo indennità risoluzione rapporto di lavoro secondo le misure stabilite dagli Accordi economici collettivi e di seguito riportate:

PLURIMANDATARI

4% fino a 6.200,00

2% da 6.200,01 a 9.300,00

1% oltre 9.300,00

MONOMANDATARI

4% fino a 12.400,00

2% da 12.400,01 a 18.600,00

1% oltre 18.600,00

L'importo del contributo viene calcolato tenendo conto delle provvigioni liquidate nell'anno solare precedente, della tipologia e dei numeri di mesi di durata del rapporto di agenzia. Non concorrono al FIRR le somme maturate e liquidate dopo la cessazione del rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso.

Obblighi a carico del preponente - Enasarco

Nella propria area riservata del sito della Fondazione Enasarco, l'impresa preponente compila la distinta trimestrale online, inserendo le provvigioni dei propri agenti, il sistema successivamente sviluppa il contributo dovuto e genera la contabile per il pagamento.

Per il versamento, la ditta mandante potrà scegliere tra:

- [PagoPA](#): pagamento standard e automatico proposto dal sistema;
- Addebito su c/c bancario della ditta mandante (Mandato Sepa).

Andranno indicate le provvigioni maturate dall'agente per tutto l'anno solare in quanto le distinte devono essere presentate anche dopo il raggiungimento del massimale contributivo senza che ciò determini ulteriori pagamenti.

Obblighi fiscali a carico dell'agente

Quanto al **trattamento fiscale delle provvigioni**, sia ai fini delle imposte dirette che indirette, l'agente potrà applicare i regimi previsti per la generalità delle imprese, vale a dire **ordinario, semplificato o forfettario** con imputazione dei ricavi e dei costi secondo il regime di competenza.

Sui compensi erogati all'agente, il proponente, al momento del pagamento dovrà applicare una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sui redditi, dovuta dall'agente, con obbligo di rivalsa (ex art. 25 bis DPR 600/73) nella misura **del 23% sul 50% dei compensi** nella generalità dei casi, **ridotta al 23% sul 20% dei compensi**, qualora l'agente dichiarerà al proponente di avvalersi, nell'esercizio dell'attività, della collaborazione continuativa di lavoratori dipendenti o di collaboratori.

Obblighi fiscali a carico dell'agente

- **Regime fiscale forfettario:** applicabile quando il volume degli affari non supera € 85.000
- **Regime fiscale semplificato:** quando il volume degli affari non supera € 500.000
- **Regime fiscale ordinario:** optabile indipendentemente dal volume degli affari, ma sempre obbligatorio quando supera € 500.000 o per le società di capitali

La tassazione delle indennità di fine mandato

Costituiscono **indennità di fine rapporto** le:

- Indennità suppletiva di clientela
- FIRR
- Indennità meritocratica
- Indennità per patto di non concorrenza post contrattuale (*se prevista*)
- Indennità di mancato preavviso (*se prevista*)

La tassazione delle indennità di fine mandato

In caso di indennità di fine rapporto, per gli agenti di commercio organizzati in **forma individuale** o costituiti in **società di persone** è **consigliabile emettere una ricevuta fiscale** piuttosto di una fattura per evitare errate imputazioni.

Infatti, le indennità di fine rapporto – **non concorrono alla formazione del reddito d'impresa** ma costituiscono reddito da lavoro autonomo soggetto a tassazione separata con possibile opzione per la tassazione ordinaria.

Per le **società di capitali**, invece, le indennità di fine rapporto concorrono alla formazione del reddito d'impresa e hanno come unica possibilità l'emissione di una **normale fattura**.

La tassazione delle indennità di fine mandato

Qualora l'agente operi in **forma individuale o in società di persone** (anche in regime forfettario), le somme saranno soggette **ritenuta d'acconto del 20% sull'intero imponibile delle indennità**.

Non vanno, invece, calcolate :

- l'IVA
- l'aliquota contributiva Enasarco

Questo vale per tutte le indennità di fine rapporto, **esclusa quella di mancato preavviso che è equiparata alle provvigioni** e su cui vanno calcolati anche i contributi previdenziali Enasarco.

La tassazione definitiva delle somme, salvo il caso dell'opzione per la tassazione ordinaria, avviene successivamente ad iniziativa dell'AdE ai sensi dell'art. 17 del TUIR

La tassazione delle indennità di fine mandato

In caso di agenti di commercio costituiti in società di capitali, **sulle indennità di fine rapporto non va applicata la ritenuta d'acconto.**

Questo vale per tutte le indennità di fine rapporto, **esclusa quella di mancato preavviso che è equiparata alle provvigioni** e su cui vanno calcolati anche i contributi previdenziali Enasarco.

La tassazione delle indennità di fine mandato

NATURA IMPORTI	IVA	RITENUTE		IMPOSTE DIRETTE	
		società di persone individuali	società di capitali	società di persone individuali	società di capitali
Provvigioni	ordinaria	23% sul 50% o 20%		reddito d'impresa	
Ind. Clientela	fuori campo	20%	nessuna	tass. Separata	reddito impresa
Ind. Risoluzione (FIRR e Suppletiva)	fuori campo	20%	nessuna	tass. Separata	reddito impresa
Ind. Meritocratica	fuori campo	20%	nessuna	tass. Separata	reddito impresa



**GRAZIE PER
L'ATTENZIONE**

LUISELLA FASSINO
**Consulente del Lavoro in
Torino**